

# **DL SOSTEGNI BIS**

DI n. 73/2021 del 25.5.2021

Scheda Riassuntiva

Vogliamo informare le nostre Associate in merito ad alcune delle agevolazioni e misure in materia finanziaria previste dal decreto "Sostegni-bis", che riteniamo possano essere pertinenti.

## I. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo "automatico" pari a quello dell'art. 1 del DL 41/2021 (Decreto "Sostegni") viene riconosciuto a tutti coloro che lo hanno percepito dal Decreto Sostegni, senza necessità di presentare nuovamente domanda presso l'Agenzia delle Entrate e, in aggiunta, anche per chi non lo avesse percepito, vi è un nuovo contributo "alternativo" calcolato su un diverso periodo di riferimento.

### Destinatari

Il contributo alternativo è destinato a soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro che hanno avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Spetta anche agli enti non commerciali, compresi:

- gli enti del terzo settore;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo non spetta agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.

### Ammontare del contributo

La misura del contributo varia a seconda se il soggetto interessato abbia beneficiato o meno del contributo del primo decreto Sostegni.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Qualora l'ammontare del contributo alternativo fosse maggiore di quello automatico, verrà riconosciuta la somma con valore maggiore, detraendovi l'eventuale contributo già corrisposto.

## I. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

- 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

### Come accedere al contributo

Domande aperte dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate; la procedura web è resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia per l'utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline, tramite i quali è anche possibile fare domanda.

Il contributo può essere alternativamente riconosciuto direttamente tramite bonifico oppure sotto forma di credito d'imposta.

## II. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

### Art. 4

Prevede un credito d'imposta sull'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività. Il termine della misura, stabiliti dall'art. 28 co.5 del DL 34/2020 viene prorogato al 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

L'ammontare del credito d'imposta è del 60% del canone di locazione, concessione o leasing, oppure del 50% dei canoni di affitto d'azienda e non vi è un tetto massimo nel volume dei ricavi, a condizione che si abbia subito una diminuzione del fatturato nei mesi di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 % rispetto al medesimo mese del 2019.

Inoltre, viene esteso il beneficio per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 ad altri soggetti quali:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano avuto compensi inferiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'uscita del decreto;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

### III. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA'

#### Art. 13

Prevede la proroga al 31 dicembre 2021 degli interventi del Fondo di Garanzia PMI e dei regimi di Garanzia SACE, per garantire alle imprese l'accesso a liquidità.

#### La Garanzia SACE

Supporta le imprese rilasciando garanzie a condizioni agevolate garantite dallo Stato sui finanziamenti da parte degli istituti di credito per garantire liquidità alle imprese nel fronteggiare il periodo di emergenza sanitaria.

E' disponibile per le imprese di ogni tipo e settore di attività aventi come requisiti:

- sede in Italia;
- non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19;
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza, limitatamente alle PMI. Nel Decreto "Sostegni-bis" viene prolungata la durata massima dei finanziamenti a 10 anni.

#### Il Fondo garanzia PMI

Imprese e professionisti possono ottenere la garanzia del Fondo sui prestiti rivolgendosi a un intermediario finanziario, che presenterà per loro la domanda:

- prestiti fino a 30,000 euro l'intervento del Fondo copre il 90% dei finanziamenti con durata massima di 15 anni senza effettuare la valutazione del merito di credito. A fronte di un massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell'ultimo esercizio utile. La platea dei beneficiari comprende: PMI, persone fisiche che svolgono attività d'impresa, broker, agenti e subagenti di assicurazione, arti o professioni, enti non commerciali compresi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti;
- Per operazioni superiori ai 30,000 euro vengono concesse garanzie all'80% (anziché al 90%) per un importo massimo di 5 milioni di euro.

confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino  
011 191.16.682 - [info@confimiindustriapiemonte.it](mailto:info@confimiindustriapiemonte.it)